



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 118 del 26/03/2025

R.G. n. 204 del 26/03/2025

Oggetto: Determina presa d'atto e aggiudicazione provvisoria TPL

Il Responsabile del Procedimento LAGUIDARA GIUSEPPINA sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi nei in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l'attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

Premesso che con delibera n. 41 del 27 Febbraio 2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha stabilito di "Dare mandato al responsabile dell'area aa. gg. aa. ss. per affidare in regime di concessione, previo avviso di manifestazione d'interesse, il servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Sant'Angelo di Brolo sino al 30 Giugno 2026 ed autorizzandolo alla sottoscrizione del Contratto di servizio con il concessionario che risulterà affidatario dandosi atto che:

con l'accettazione della concessione il concessionario assume tutti i rischi operativi, giuridici ed economici e trae la sua remunerazione unicamente dal diritto di sfruttamento economico della concessione consistente nella riscossione del corrispettivo del servizio sulla base della prestazione resa direttamente dall'utenza e che non vi è nessuna certezza in ordine all'eventuale compensazione finanziaria regionale per servizio di trasporto pubblico locale;

in esecuzione all'art. 20 del d. l. vo n. 201 del 30 Dicembre 2022 "Tutele sociali" il quale stabilisce che "I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici." il concessionario subentrante è tenuto ad assorbire il personale non dirigente assunto con contratto di lavoro subordinato, dipendente del Concessionario uscente ed impegnato nel servizio, garantendo il proseguimento senza soluzione di continuità del rapporto di lavoro, con l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico e normativo originario, comprensivo di quanto disciplinato dagli accordi/contratti nazionali integrativi aziendali e dagli accordi individuali applicati dal Concessionario uscente;

Dichiarare, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91, la presente deliberazione immediatamente esecutiva stante l'urgenza di provvedere in merito."

preso atto che con ordinanza sindacale n. 08 del 05/02/2025 la corrente concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Sant'Angelo di Brolo è stata prorogata, senza soluzione di continuità, sino al 31 Marzo 2025;

vista la nota prot. 33974 del 13/09/2024 dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana; rilevato che entro la predetta nota l'Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha precisato anche che i Comuni, entro il 31 Marzo 2025, devono provvedere ad affidare la concessione per il trasporto pubblico locale facendo riferimento alle procedure di cui al Regolamento CE 1370/2007;

visto l'art. 149 del D lgs. n. 36/2023 il quale al comma 4 stabilisce che "Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del codice le concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 e le concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007;

considerato che il Trasporto Pubblico Locale è un servizio pubblico di interesse economico generale ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1, comma 1, della legge n.146/1990 e s. m. i., dell'art. 1, comma 2, del d. l. vo n. 422/1997 e s. m. i. e del d. l. vo n. 201/2022;

visto il d. l. vo n. 202/2022 il quale:

all'art. 3 "Principi generali del servizio pubblico locale" stabilisce che: "1. I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

2. L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.

3. Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva."

all'art. 14 "Scelta delle modalità di gestione del servizio pubblico locale" del d. l. vo n. 201/2022 il quale al comma 1, lett. a) prevede tra le modalità di gestione l' "affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea";

all'art. 15 "Affidamento mediante procedura a evidenza pubblica" del d. l. vo n. 202/2022 prevede che " Gli enti locali e gli altri enti competenti affidano i servizi di interesse economico generale di livello locale secondo la disciplina in materia di contratti pubblici, favorendo, ove possibile in relazione alle caratteristiche del servizio da erogare, il ricorso a concessioni di servizi rispetto ad appalti pubblici di servizi, in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore.";

all'art. 20 del d. l. vo n. 201/2022 "Tutele sociali" stabilisce che " I bandi di gara, gli avvisi o la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicurano, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici."

all'art. 24 "Contratto di servizio" prevede che "i rapporti tra gli enti affidanti e i soggetti affidatari del servizio pubblico" . . . "sono regolati da un contratto di servizio" e fornisce indicazioni sulle clausole che esso deve contenere;

vista la circolare del Ministro per le Politiche Comunitarie n. 3944 dell'1 Marzo 2002 pubblicata sulla GU n. 102 del 3 maggio 2002 avente ad oggetto le procedure di affidamento delle concessioni di servizi e di lavori la quale stabilisce che: "al concessionario di servizio non viene riconosciuto un prezzo ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell'attività svolta attraverso la possibilità di gestire il servizio per un determinato periodo". . . "la concessione di servizi è caratterizzata da un trasferimento della responsabilità di gestione" . . . "nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la pubblica amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo";

rilevato che il Consiglio di Stato con sentenza n. 3910 del 04/05/2020, ha precisato che "la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi, nel senso che un appalto pubblico di servizi comporta un corrispettivo che è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi, mentre si è in presenza di una concessione di servizi allorché le modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la propria prestazione ed implicano che quest'ultimo assuma il rischio legato alla gestione dei servizi in questione (CGUE 15 ottobre 2009, nella causa C-196/08; CGUE 13 novembre 2008, nella causa C-437/07)."

Dato atto che:

nelle concessioni pubbliche di servizi il rapporto giuridico si concretizza in un rapporto trilaterale tra la pubblica amministrazione, il concessionario e l'utenza che fruisce del servizio dietro pagamento di un corrispettivo;

il concessionario eroga un servizio pubblico assumendone tutti i rischi e traendo la sua remunerazione unicamente dal diritto di sfruttamento economico della concessione consistente nella riscossione del corrispettivo del servizio sulla base prestazione resa direttamente dall'utenza;

non vi è nessuna certezza in ordine all'eventuale compensazione finanziaria da parte della Regione Siciliana in ordine al servizio di trasporto pubblico locale in argomento;

l'art. 19 del d. l. vo n. 202/2022 stabilisce che "la durata dell'affidamento è fissata dall'ente locale" e dagli altri enti competenti in funzione alla prestazione richiesta";

la concessione del servizio di trasporto pubblico locale, in quanto provvedimento amministrativo con il quale la Pubblica Amministrazione trasferisce al concessionario l'erogazione di un servizio pubblico in favore della collettività ed il diritto di riscuotere il corrispettivo della prestazione resa direttamente dall'utenza, assume la connotazione di "concessione traslativa" regolata da un "contratto di servizio";

dato atto che :

con determina n. 154/2025 si è stabilito di "Attivare, in esecuzione agli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 41 del 27 Febbraio 2025, la procedura per affidare in regime di concessione, previo avviso di manifestazione d'interesse, il servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Sant'Angelo di Brolo dall'1 Aprile 2025 sino al 30 Giugno 2026;

nominare RUP per la procedura in argomento la dr.ssa Giuseppina Laguidara;

dare atto che:

il servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Sant'Angelo di Brolo è attualmente svolto secondo apposito programma di esercizio -Allegato A;

il concessionario uscente, con nota assunta al prot. 2832 del 06/03/2025, ha dichiarato che il personale attualmente impiegato sui servizi di TPL del Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me) risulta essere di n. 3 (tre) autisti a 36 (trentasei) ore settimanali con contratto "Autoferrotranvieri";

approvare i seguenti atti che costituiscono parte integrante della presente:

avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni d'interesse – allegato 1;

schema di contratto di servizio – allegato 2;

modello di domanda – allegato B;

modello di dichiarazione protocollo di legalità – allegato C;

Si precisa che con l'adesione alla manifestazione d'interesse indetta con la presente i partecipanti accettano espressamente le seguenti clausole specifiche:

Il concessionario subentrante, in esecuzione all'art. 20 del d. l. vo n. 201 del 30 Dicembre 2022, è obbligato ad assumere direttamente alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità, il personale attualmente impiegato sui servizi di TPL del Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me) dal concessionario uscente, che, come da elenco fornito dal predetto ed assunto al prot. 2832 del 06/03/2025, risulta essere di n. 3 (tre) autisti a 36 (trentasei) ore settimanali con contratto "Autoferrotranvieri";

Il concessionario subentrante è consapevole che non vi è nessuna certezza in ordine all'eventuale compensazione finanziaria da parte della Regione Siciliana per il servizio di trasporto pubblico locale in argomento e che, in caso di mancata erogazione del predetto contributo e/o di erogazione ridotta e/o parziale e/o insufficiente, nulla potranno pretendere dal Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me);

Il concessionario subentrante eroga il servizio assumendone tutti i rischi operativi, economici e giuridici e trae la sua remunerazione unicamente dal diritto di sfruttamento economico della concessione consistente nella riscossione del corrispettivo del servizio sulla base prestazione resa direttamente dall'utenza senza che nulla sia dovuto dal Comune di Sant'Angelo di Brolo per l'esercizio della concessione.

Precisare che la presente non comporta spesa a carico del Comune di Sant'Angelo di Brolo.

Riservarsi di modificare e/o integrare e/o revocare e/o annullare la procedura scaturente dalla presente per ragioni di pubblico interesse e/o qualora sopravvengano diverse indicazioni da parte della Regione Sicilia. "

con determina n. 194/2025 è stata costituita la commissione giudicatrice per l'affidamento della concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Sant'Angelo di Brolo dall'1 Aprile 2025 sino al 30 Giugno 2026 secondo indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 41 del 27 Febbraio 2025;

visto il verbale della commissione giudicatrice dal quale risulta la seguente graduatoria;

visti:

il Regolamento CE 1370/2007;

l'art. 149 del d. lgs. n. 36/2023;

il d. l. vo n.267/2000 e s.m.i.;

la l. n. 241/90 e s. m. i.;

il testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali pubblicato sulla G. U. R. S. n. 20 del 9 Maggio 2008;

il vigente regolamento degli uffici e dei servizi e l'appendice di cui alla delibera n. 89/2019;

il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 21 Maggio 2004, pubblicato sulla G U R S n. 36 del 27 Agosto 2004;

S I D E T E R M I N A D I

Prendere atto del verbale prot. 3780 del 24 Marzo 2025 formato dalla commissione giudicatrice e della graduatoria da essa formata che risulta essere la seguente:

N.	Ditta	punteggio totale
1	Autotrasporti Lenzo & Princiotto S.A.S	17

Dare atto che:

è stato acquisito DURC prot. INPS_4463353 valido sino al 12/06/2025;

è stata effettuata verifica CCIAA giusto documento n. PV8398580 del 25/03/2025;

la ditta risulta iscritta al REN con n. P55647 – gestore Princiotto Michele;

il gestore Princiotto Michele risulta munito di attestato di idoneità professionale per il trasporto nazionale e internazionale su strada di viaggiatori n. 46/2012, prot. n. 15667 del 15/01/2013.

Aggiudicare provvisoriamente la concessione del servizio di trasporto pubblico locale nel Comune di Sant'Angelo di Brolo dall'1 Aprile 2025 sino al 30 Giugno 2026 secondo indirizzi espressi dalla Giunta Comunale con delibera n. 41 del 27 Febbraio 2025 alla ditta Autotrasporti Lenzo & Princiotto S.A.S.;

Dare atto che :

l'affidamento della concessione si perfezionerà con la sottoscrizione del contratto di servizio;

la ditta affidataria della concessione, in esecuzione all'art. 20 del d. l. vo n. 201 del 30 Dicembre 2022, è obbligata ad assumere direttamente alle proprie dipendenze, senza soluzione di continuità, il personale attualmente impiegato sui servizi di TPL del Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me) dal concessionario uscente, che, come da elenco fornito dal predetto ed assunto al prot. 2832 del 06/03/2025, risulta essere di n. 3 (tre) autisti a 36 (trentasei) ore settimanali con contratto "Autoferrotranvieri";

la ditta affidataria della concessione è consapevole che non vi è nessuna certezza in ordine all'eventuale compensazione finanziaria da parte della Regione Siciliana per il servizio di trasporto pubblico locale in argomento e che, in caso di mancata erogazione del predetto contributo e/o di erogazione ridotta e/o parziale e/o insufficiente, nulla potranno pretendere dal Comune di Sant'Angelo di Brolo (Me);

la ditta affidataria della concessione eroga il servizio assumendone tutti i rischi operativi, economici e giuridici e trae la sua remunerazione unicamente dal diritto di sfruttamento economico della concessione consistente nella riscossione del corrispettivo del servizio sulla base prestazione resa direttamente dall'utenza senza che nulla sia dovuto dal Comune di Sant'Angelo di Brolo per l'esercizio della concessione.

Precisare che la presente non comporta spesa a carico del Comune di Sant'Angelo di Brolo.

Trasmettere copia della presente, al competente Assessorato della Regione Sicilia ed alla ditta aggiudicataria unitamente alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di servizio.

Disporre la pubblicazione del presente provvedimento nei modi di legge sul sito istituzionale dell'Ente all'albo pretorio on line ed in "Amministrazione Trasparente" nelle sezioni "Avvisi bandi ed inviti" "Concessioni" "Scelta del contraente".

***Il Responsabile del Procedimento
f.to LAGUIDARA GIUSEPPINA***

IL DIRIGENTE
AREA AFFARI GENERALI E AFFARI SOCIALI

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Determina presa d'atto e aggiudicazione provvisoria TPL**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 26/03/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to NASTASI DANIELE MELCHIADE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

